Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA *L. 0,60*

Anno LXV — Roma — Lunedì, 25 febbraio 1924 — **Numero 47**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel n. 1 della *Gazzetta Ufficiale* del corrente anno, a pag. 4, vennero erroneamente indicati come promossi al grado di ufficiale della Corona d'Italia su proposta del Ministro per la guerra i signori: da Pini cav. Emilio a Caccese Eduardo. Deve invece intendersi: promossi ufficiali della Corona d'Italia da Pini cav. Emilio a Preite cav. Carlo; e nominati cavalieri dello stesso Ordine da Bassi dott. Camillo a Caccese Eduardo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 19 febbraio u. s., è stato conferito lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, al signor Mario Codelupi da Guastalla, per le eccezionali prestazioni rese dal predetto nel periodo bellico a favore dei combattenti e loro famiglie più bisognose.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 195.

Iscrizione nel quadro del Regio naviglio di due incrociatori leggeri in corso di ordinazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due incrociatori leggeri in corso di ordinazione al Cantiere fratelli Orlando di Livorno e allo Stabilimento tecnico Triestino di Trieste, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo rispettivamente i nomi di « Trento » e « Trieste ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 219. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 199.

Applicazione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1903, n. CCCXXXVI (parte supplementare) col quale la Camera di commercio e industria di Spezia venne autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni della predetta Camera in data 29 aprile 1922 e 5 maggio 1923;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Spezia è autorizzata ad applicare, con le forme e i privilegi delle imposte erariali, ed in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto i quali non siano già iscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

Nella città di Spezia:

L. 50 sui negozi aperti fino ad un mese, frazionate per la prima settimana in L. 25, la seconda e la terza rispettivamente in L. 10 e L. 25 per ogni mese o frazione di mese successivo;

L. 100 per gli esercizi di vendita negli alberghi o case private per ogni mese, frazionate per la prima settimana in L. 50, per le due successive rispettivamente in L. 20 e per l'ultima in L. 10;

L. 15 per i banchi, fino alla superficie di 3 mq. per ogni mese o frazione di mese successivo, ridotte per la prima e seconda settimana rispettivamente a L. 5 e L. 10 per ogni 3 mq. o frazione in più, ridotte per analogia a L. 3 rispettivamente per la prima e seconda settimana.

Nei comuni di Sarzano, Levanto e Lerici la tassa sarà ridotta della metà; in tutti gli altri Comuni del distretto camerale non avrà applicazione.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 16 agosto 1903, n. CCCXXXVI (p. s.), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 223. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 200.

Modificazione della tariffa per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 1337, che autorizza la Camera di commercio e industria di Siena a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Vista la deliberazione 8 agosto 1923, della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comma 9, 10 e 11 della tariffa approvata col suindicato R. decreto 11 marzo 1923, n. 1337, vengono modificati come appresso:

9. Per ogni certificato d'iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori . . . . L. 3

10. Per ogni certificato d'iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti . . . . » 3

11. Per ogni certificato d'iscrizione nel ruolo dei periti industriali e commerciali . . . . » 3

Art. 2.

Il citato R. decreto 11 marzo 1923, n. 1337, resta in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto e del ripetuto R. decreto 11 marzo 1923, n. 1337.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 224. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 201.

Applicazione di una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 31 agosto 1923, della Camera di commercio e industria di Siracusa;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad applicare, con le forme e i privilegi delle imposte erariali, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proporio distretto, i quali non siano già iscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo sugli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancheria di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte, aperti da uno fino a 10 giorni L. 50: da 10 giorni fino ad un mese, oltre la quota suddetta, L. 50; per ogni mese successivo o frazione di esso, oltre le due quote indicate, L. 30;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura di L. 20 per anno.

Art. 4.

Sono esenti dalle tasse suddette:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i banchi su cui sono posti in vendita merci il cui valore complessivo non eccede L. 50;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente alla località ove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i negozi di stralcio dipendenti dalle liquidazioni compiute da ditte che da sei mesi risultino iscritte nel registro di cui all'art. 60 della legge 20 marzo 1910, n. 121;

e) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli (art. 29 del Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245);

f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se questi prendano locali in affitto per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite ed assumano ordinazioni dai diretti consumatori (art. 29 del R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245);

g) gli esercizi e fiere a scopo di beneficenza.

Art. 5.

Agli effetti della presente tassa sono equiparati agli esercenti temporanei coloro che in qualunque modo facciano la vendita al diretto consumo, anche col sistema dei pubblici incanti.

Art. 6.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 225. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 202.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visti i Regi decreti 3 maggio 1914, n. 514, e 7 agosto 1921, n. 1198, che autorizzano la Camera di commercio e industria di Chieti ad applicare una annua imposta sui commercianti e sugli industriali del distretto della Camera stessa;

Vista la deliberazione 31 ottobre 1923 della predetta Camera;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chieti è autorizzata, per il solo anno 1924, ad applicare la sua imposta principale col mezzo di aliquota unica percentuale massima di L. 1.50 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto e con esenzione delle quote minime stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

I Regi decreti 3 maggio 1914, n. 514, e 7 agosto 1921, numero 1198, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 226. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. 212.

Autorizzazione d'impianto di due nuovi tronchi tranviari in Napoli lungo la via Posillipo Alto, da via Tasso a Villa Patrizi e da questa alla contrada Villanova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 agosto 1900, n. CCCXVII (parte supplementare) col quale è stato autorizzato l'esercizio a trazione elettrica di alcune linee tramviarie in Napoli;

Visto il progetto, portante il bollo annullato in data 26 ottobre 1923 dell'Ufficio del bollo di Napoli, presentato dalla Direzione delle tramvie comunali di quella città, per l'impianto di due nuovi tronchi tramviari lungo la via Posillipo Alto, in prolungamento degli attuali binari di via Tasso, il primo dalla via Tasso stessa a Villa Patrizi, della lunghezza di m. 535, il secondo da Villa Patrizi alla contrada Villanova fra le progressive 535 e 2140;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la legge 7 aprile 1921, n. 368, nonchè il regolamento, approvato con R. decreto 17 giugno 1900, numero 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Azienda tramviaria del comune di Napoli, è accordata l'autorizzazione di costruire ed esercitare a trazione elettrica i due suaccennati tronchi tramviari lungo la via Posillipo Alto, da via Tasso a Villa Patrizi e da questa alla contrada Villanova, secondo il progetto presentato, vistato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, subordinatamente alle avvertenze e prescrizioni contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 3940, del 30 novembre 1923.

Art. 2.

La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle leggi e del regolamento sopracitati, del disciplinare allegato al R. decreto n. CCCXVII (parte supplementare) del 23 agosto 1900, ed infine delle speciali condizioni di sicurezza da stabilirsi nell'atto della visita di ricognizione.

Il contributo per la sorveglianza governativa dell'esercizio sarà di L. 25 per chilometro e per anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 243. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1924, n. 225

Estensione al territorio di Fiume della legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte indirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno 27 febbraio 1924, sono estese alla città ed al porto di Fiume, col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni:

a) la tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata coi Regi decreti 9 giugno 1921, n. 806, e 11 luglio 1923, n. 1545, con le variazioni successive introdottevi, intendendosi inoltre esteso alla importazione dei prodotti soggetti nel Regno ad imposta di fabbricazione o tassa di vendita o di consumo il pagamento della sopratassa di fabbricazione o della tassa di vendita o di consumo nella misura uguale a quelle dovute nel Regno;

b) il repertorio per l'applicazione dei dazi doganali del Regno d'Italia, testo unico, approvato con R. decreto 8 gennaio 1914, n. 10, con le modificazioni introdottevi;

c) le disposizioni sulle tare doganali, testo unico, approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

d) le disposizioni concernenti la liquidazione e la riscossione del diritto di statistica risultanti dai Regi decreti 9 giugno 1921, n. 806, e 28 dicembre 1922, n. 1732;

e) le disposizioni sulle controversie fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci stabilite dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con R. decreto 9 aprile 1911, numero 330, e del relativo regolamento;

f) le disposizioni del testo unico delle leggi doganali approvate con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, con le variazioni successive introdottevi;

g) le disposizioni del regolamento doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le variazioni successive introdottevi, nonchè le istruzioni sulle scritture doganali, sui contrassegni doganali e tutti gli altri provvedimenti amministrativi vigenti nel Regno pel funzionamento dei servizi doganali;

h) le disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate col R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453 e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, con le variazioni successive introdotte tanto alla legge quanto al regolamento;

i) le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel Regno relative alle imposte di fabbricazione, di consumo e di vendita portate per ciascuna di esse dalle leggi e dai decreti seguenti:

1° Acido acetico. — Legge 14 luglio 1887, n. 4703, Regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, e successive norme modificatrici e complementari;

2° Acque gassose. — Legge 3 luglio 1864, n. 1827, decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018, R. decreto 25 settembre 1870, n. 5902, e successive norme modificatrici e complementari;

3° Birra. — Legge 3 luglio 1864, n. 1827, R. decreto 19 novembre 1874, n. 2248, e successive norme modificatrici e complementari;

4° Cicoria e surrogati del caffè. — Legge 3 giugno 1874, n. 1950, legge 2 aprile 1886, n. 3754, legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato *B*), R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593, R. decreto 16 aprile 1896, n. 107, e successive norme modificatrici e complementari;

5° Gas, luce ed energia elettrica. — Legge 8 agosto 1895, n. 486 (allegato *F*), R. decreto 29 settembre 1895, numero 624, e successive norme modificatrici e complementari;

6° Glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine. — Legge 2 aprile 1886, n. 3754, R. decreto 16 aprile 1896, n. 106, e successive norme modificatrici e complementari;

7° Oli minerali. — Decreto Luogotenenziale 15 settembre 1915, n. 1373 (allegato *C*), R. decreto 3 febbraio 1921, n. 54, e R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553;

8° Oli di semi. — Legge 7 aprile 1881, n. 143, R. decreto 1° maggio 1881, n. 183, e successive norme modificatrici e complementari;

9° Organi di illuminazione elettrica. — R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2710;

10° Polveri piriche ed altri prodotti esplodenti. — Testo unico 2 marzo 1902, n. 56, R. decreto 9 marzo 1902, numero 85, e successive norme modificatrici e complementari;

11° Saponi. — Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736 (allegato *C*), R. decreto 19 novembre 1921 (allegato 1), e successive norme modificatrici e complementari;

12° Spiriti. — Testo unico 16 settembre 1909, n. 704, R. decreto 25 novembre 1909, n. 762, e successive norme modificatrici e complementari;

13° Zuccheri. — Legge 2 giugno 1877, n. 3860, legge 2 luglio 1902, n. 238, R. decreto 2 luglio 1903, n. 347, e successive norme modificatrici e complementari;

l) le disposizioni del R. decreto 24 settembre 1923, numero 2030, per il riordinamento dei dazi interni di consumo con le modificazioni apportatevi dal successivo R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720;

m) le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1510, per il riordinamento dell'imposta generale sul consumo del vino, per la quale con successivo decreto sarà stabilito il giorno in cui dovrà entrare in vigore nel territorio annesso.

Art. 2.

A partire dal giorno 27 febbraio 1924, gli spiriti, il caffè, lo zucchero, la benzina, il petrolio, gli oli lubrificanti, l'olio minerale greggio, gli oli minerali altri, il pepe, il thè, e le altre derrate coloniali, esistenti nel territorio di Fiume che non vengano destinati alla riesportazione per l'estero o in deposito doganale o nel Punto Franco, sono soggetti al pagamento dei diritti di confine, delle sovratasse, tasse di vendita e di consumo secondo la tariffa convenzionale del Regno e le altre leggi vigenti in materia nel Regno.

Non oltre il 3 marzo 1924, i proprietari di dette merci devono presentare all'autorità doganale locale una dichiarazione, in doppio esemplare, della qualità e quantità delle merci stesse che tengono nei loro magazzini, esercizi di vendita o in deposito, in altri locali qualsiansi.

Non sono sottoposte a diritti di confine e agli altri diritti suindicati le merci anzidette per le quantità destinate al consumo locale di un semestre da determinarsi in base alla media delle vendite fatte in eguale periodo dello scorso anno.

Nemmeno sono soggetti a diritti di confine le merci delle quali sia riconosciuta la provenienza italiana.

In caso di riscossione di diritti di confine su merci per le quali risulti che sieno stati pagati dazi doganali di importazione nello Stato di Fiume, è ammesso l'abbuono di questi dazi.

Le merci non dichiarate entro il termine prescritto o di qualità diversa dalla dichiarata e le merci in quantità eccedenti di oltre 5 per cento quelle dichiarate, saranno considerate in contrabbando ai sensi e per ogni effetto delle leggi doganali del Regno d'Italia.

Art. 3.

Fino a tutto l'anno 1925, le macchine ed i materiali da costruzione, che non siano prodotti dall'industria nazionale, destinati al primo impianto od all'ampliamento di stabilimenti che sorgeranno o che già esistano nel territorio pertinente in passato al Corpus separatum di Fiume, annesso ora all'Italia, saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali.

Art. 4.

E' data piena facoltà al Ministro per le finanze:

a) di stabilire le norme per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti di confine e delle tasse di

vendita e di consumo dovute sulle merci e sui generi di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) di stabilire il luogo, l'ordine e la classe delle dogane, che, secondo le discipline vigenti nel Regno d'Italia, dovranno funzionare sulla linea di confine del territorio annesso, nonchè le vie doganali;

c) di consentire all'atto della estensione al nuovo territorio della legislazione doganale del Regno d'Italia le facilitazioni già stabilite dal R. decreto 15 settembre 1922, n. 1356, in occasione della estensione alle nuove Provincie della legge e del regolamento doganale;

d) di consentire e disciplinare tutti quei temperamenti che si manifestassero necessari nella prima applicazione delle citate disposizioni per il passaggio del territorio annesso dal vecchio al nuovo regime tributario, con riguardo anche alle merci provenienti dagli stabilimenti industriali di Fiume già retti a regime doganale italiano.

Art. 5.

Sono poste fuori vigore le disposizioni che regolano ora la materia contemplata dagli articololi precedenti in modo diverso da quello stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 260 — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO:
Scioglimento del Consiglio comunale di Valguarnera (Caltanissetta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valguarnera, in provincia di Caltanissetta.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Valguarnera, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in rilievo numerose irregolarità. L'ufficio comunale è sprovvisto dei principali registri contabili; l'emissione dei mandati e il pagamento delle spese vengono effettuati irregolarmente: si procede con notevole ritardo alla compilazione dei ruoli, per taluno dei quali si sono presi a base criteri arbitrari; la gestione del dazio, tenuto in economia, procede irregolarmente e dà luogo ad indebito maneggio dei relativi proventi.

Pubblici lavori di rilevante ammontare sono stati eseguiti in economia senza alcuna autorizzazione; alle varie esigenze dei servizi si è costantemente provveduto con personale avventizio, assunto senza alcuna deliberazione, con grave onere per la finanza comunale; è irregolare e trascurato il funzionamento dei pubblici servizi.

L'Amministrazione si è mostrata in genere noncurante degli interessi dell'Ente, tanto che per due anni si è dovuto provvedere di ufficio alla compilazione del bilancio.

In seguito alla contestazione degli addebiti il Consiglio comunale ha dato controdeduzioni che confermano sostanzialmente le irregolarità rilevate dall'inquirente. In tali condizioni e tenuto conto della circostanza che la disordinata gestione della civica azienda ha già indotto undici sui trenta consiglieri assegnati al comune a rassegnare le dimissioni, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 27 dicembre scorso, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valguarnera, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Filippo La Delfa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924.
Nomina dei membri del Consiglio superiore di statistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 30 dicembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1924, riguardante la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore di statistica;

Sulla proposta del Nostro Minisro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore di statistica i signori:

Benini Rodolfo, professore di statistica nella Regia università di Roma;

Coletti Francesco, professore di statistica nella Regia università di Pavia;

Gini Corrado, professore di statistica nella Regia università di Padova;

Jannaccone Pasquale, professore di statistica nella Regia università di Torino;

Mortara Giorgio, professore di statistica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma;

Niceforo Alfredo, professore di statistica nella Regia università di Napoli;

Pantaleoni Maffeo, professore di economia politica nella Regia università di Roma, senatore del Regno;

Ricci Umberto, professore di economia politica nella Regia università di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924.
Nomina della Commissione relativa alle pensioni civili e militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato, siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, per la costituzione della Commissione medesima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esiste o no diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi è composta per l'anno 1924 come appresso:

Presidente: D'Agostino cav. di gr. cr. avv. Ernesto, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri: Morgigni De Manthoné gr. uff. avv. Cesare, consigliere della Corte di cassazione del Regno; Ruggeri grand'uff. dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti; D'Alessandro comm. dott. Giovanni, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze; Ronchetti comm. dott. Mario, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Segretario: Gandellini cav. dott. Giuseppe, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

DECRETO PRESIDENZIALE 8 febbraio 1924.
Assegnazione in uso alla Real Casa di alcuni palchi di Corte già retrocessi al Demanio dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE FINANZE E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, col quale sono stati retrocessi allo Stato, fra l'altro, i palchi di Corte nei teatri « Fenice » di Venezia, « Carlo Felice » di Genova, « S. Carlo » di Napoli, « Scala » di Milano;
Ritenuta l'opportunità di restituire alla libera disponibilità della Real Casa taluni dei suddetti palchi per uso delle LL. MM., in dipendenza della ricostituzione dei Reali appartamenti nelle Reggie retrocesse di quelle città;
Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, col quale furono assegnati in uso all'Ente autonomo del teatro della Scala di Milano, i palchi di Corte del teatro stesso retrocessi allo Stato col citato R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792;
Considerato che il predetto Ente ha già spontaneamente deliberato di rimettere a disposizione dei Sovrani il palco Reale di centro del teatro della Scala, e che ora il suo presidente, sindaco di Milano, ha dichiarato al Ministero delle finanze, come da lettera in data 13 ottobre 1923, che l'Ente sarebbe ben disposto a rimettere a disposizione, per lo stesso scopo, gli altri due palchi di ritirata;

Decreta:

Sono assegnati in uso alla Real Casa:
1° I palchi nn. 1 e 2 al II ordine a sinistra coi locali annessi nel teatro della Scala in Milano;
2° Il palco di proscenio alla seconda fila o I ordine a sinistra nel teatro La Fenice in Venezia, comprendente i palchi nn. 1 e 2 coi locali annessi;
3° I palchi nn. 30, 31, 32 e 33 al II ordine, coi locali annessi nel teatro Carlo Felice in Genova;
4° Il palco di proscenio con i due attigui nn. 27 e 28 coi locali annessi nel teatro S. Carlo di Napoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1924.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'istruzione
GENTILE.

DECRETO PRESIDENZIALE 7 febbraio 1924.
Assegnazione della Casa dell'Egiziaca a Pizzofalcone.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE FINANZE E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, e il successivo R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Visto il decreto Presidenziale 27 settembre 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 23 ottobre 1920, n. 251;

Decreta:

A parziale modifica del decreto Presidenziale 27 settembre 1920, la Casa dell'Egiziaca a Pizzofalcone, faciente parte dell'assegnazione dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato e destinati al Ministero della pubblica istruzione, resta assegnata a sede della Sopraintendenza ai monumenti di Napoli, ma con eccezione dei locali attualmente occupati dalla Società centrale operaia napoletana al primo piano con l'annessa terrazza dal lato oriente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1924.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'istruzione
GENTILE.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1923.

Disposizioni circa i semi oleosi importati per la produzione di oli ad usi industriali e circa gli oli da essi semi ricavati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota alla voce 117 della tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806;
Visto il decreto del 30 luglio 1921, n. 8830-11;

Determina:

Art. 1.

I semi oleosi, importati con diritto all'esenzione dal dazio, per la produzione di oli ad usi industriali, debbono essere tenuti in evidenza dal fabbricante in apposito registro di carico e scarico.

Nella parte del carico vengono annotate le quantità e qualità di semi giunte in fabbrica, con riferimento alla bolletta di cauzione.

Nella parte dello scarico si registrano le quantità e qualità di olio ottenute, in relazione a quelle di semi lavorati, secondo l'effettivo o presunto loro rendimento in olio.

Art. 2.

Il movimento e l'esito dei prodotti ottenuti debbono farsi constatare mediante apposito registro di carico e scarico, in cui il carico è costituito dalle quantità di prodotti risultanti dal registro di carico e scarico delle materie prime.

Nella parte dello scarico deve annotarsi la destinazione data agli oli adulterati, indicando il nome, cognome e domicilio dell'industriale, cui furono eseguite spedizioni di oli adulterati, il mezzo col quale ne avvenne il trasporto, il genere dell'industria esercitata dal destinatario.

Art. 3.

Per i prodotti dei quali non sia stata fatta l'adulterazione deve essere citata la quietanza di tesoreria di pagamento della relativa imposta.

Art. 4.

E' pure fatto obbligo ai destinatari degli oli adulterati di inscriverne tutte le partite ricevute in apposito registro di carico e scarico, nel quale deve farsi risultare, nella parte del carico, il giorno di ricevimento della merce, il nome, cognome e domicilio del fabbricante fornitore, la quantità e qualità delle singole spedizioni ricevute, il mezzo col quale ne avvenne il trasporto.

Nella parte dello scarico debbono indicarsi le quantità e qualità giornalmente passate in lavorazione, con riferimento ai libri e registri, da cui le lavorazioni particolarmente risultino.

Art. 5.

E' vietato, tanto ai produttori, quanto agli industriali, di sottoporre gli oli adulterati a particolari processi di lavaggi e deacidificazione, che ne modifichino i caratteri a essi conferiti dall'adulterazione subita, e ciò allo scopo di renderli suscettibili a usi diversi da quelli industriali.

Art. 6.

E' pure vietato ai fabbricanti e agli industriali acquirenti di spedire oli adulterati alle raffinerie che non siano, con disposizione del competente ufficio tecnico di finanza, espressamente autorizzate a riceverli.

L'autorizzazione può essere data, subordinatamente alle condizioni indicate nell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, n. 10891, alle raffinerie che contemporaneamente esercitino industrie nelle quali si impiegano oli adulterati.

Art. 7.

Le raffinerie che direttamente producono, per l'adulterazione, oli da semi importati con diritto all'esenzione dal dazio, e quelle che siano state autorizzate a ricevere oli già adulterati, per usarli in determinata industria, debbono essere sempre sottoposte alla vigilanza permanente della finanza.

Art. 8.

Nei casi indicati nel precedente articolo 7, le raffinerie sono pure obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, secondo le norme e modalità anzidette.

Art. 9.

I fabbricanti e gli industriali debbono, ad ogni richiesta, mettere a disposizione degli impiegati e agenti di finanza a ciò autorizzati, i registri di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti ottenuti, ed esibire loro tutti i documenti (libro copia-lettere, fatture, bollette di spedizioni ferroviarie, ecc.), che essi ritengono necessari, per accertare la esattezza delle registrazioni.

Art. 10.

I registri di carico e scarico vengono forniti ai fabbricanti e agli industriali dagli uffici tecnici di finanza nella cui giurisdizione essi trovansi, e sono soggetti a rigoroso rendiconto.

Roma, addì 24 dicembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 46

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	99 20	Belgio	87 25
Londra	99 67	Olanda	8 65
Svizzera	400 03	Pesos oro	18 —
Spagna	294 75	Pesos carta	7 90
Berlino	—	New-York	23 12
Vienna	0 0325	Oro	446 11
Praga	67 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 925
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 125
	5.00 % netto	94 67
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 77

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** ELENCO N. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	221195	56 —		
»	221196	206.50		
»	227465	56 —	*Buonafede Failla Antonietta* fu Francesco, moglie di Maria Leonardo, dom. a Cefalù (Palermo)	*Bonafede o Buonafede* Maria Antonietta fu Francesco, ecc. come contro
«	227466	350 —		
»	227467	350 —		
»	227468	206.50		
»	607872	38.50		
»	267402	105 —	Bonafede Antonietta fu Francesco, moglie di Leonardo Maria, ecc., come la precedente	
»	267577	24.50		
»	719646	35 —	*Lombardo* Tiriolo Paolina fu Vitaliano, moglie di De Luca Geremia, dom. a Napoli, vincolata	*Lombardi* Tiriolo *Paolina* fu Vitaliano, moglie di De Luca Geremia, dom. a Napoli, vincolata
»	327641	217 —	*Lombardo* Tiriolo *Paola* fu Vitaliano, ecc. come la precedente	
»	167773	283.50		
»	677740	350 —	Vagina d'Emarese Vittorio fu Giovanni, dom. in Roma; con usufrutto vitalizio ad Andrina *Cesare-Adolfo* fu Ernesto, dom. a Torino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad Andrina *Adolfo-Cesare*, ecc. come contro
»	677741	350 —	Vagina d'Emarese Cesare fu Giovanni, minore, ecc., con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente
Cons. 5 %	39947	180 —	Rivera *Naldino* di Daniele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom in Teglia, frazione di Rivarolo Ligure (Genova)	Rivera *Noldino-Stefano* di Daniele, minore, ecc., come contro
3.50 %	759383	350 —		
»	759384	350 —		
»	759385	350 —	Drago *Camillo* fu Nicolò, dom. a Finalborgo (Genova)	Drago *Domenico-Paolo-Camillo* fu Nicolò, domiciliato come contro
»	761611	490 —		
»	761612	490 —		
»	761613	525 —		
»	142460	175 —	Bocca *Eufrosina* fu Giovanni, moglie di Piolti Pietro, dom a Firenze, vincolata	Bocca *Maria-Francesca* fu Giovanni, ecc., come contro
»	294490	35 —	*Fosetti* Martina fu Paolo, moglie di Bugini Giacomo, dom. a Cravagliana (Novara)	*Tosetti* Martina fu Paolo, moglie di Bugini, *Boggini o Bugini* Giacomo, dom. come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 27)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	411870	294 —	Mautino Luigi-Candido fu Bernardino, domiciliato in Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Reorda Margherita fu *Giuseppe* vedova di Mautino Bernardino, domiciliato come sopra.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Reorda Margherita fu *Michele*, vedova, ecc., come contro.
»	649571	140 —	Massone *Ada* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Podestà Emilia di Gerolamo, domiciliata a Genova.	Massone *Jole-Maria-Lina* fu Luigi, minore, ecc., como contro.
Prest. Naz. 5 %	9325	265 —	Massone *Ada* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Podestà Emilia fu Gerolamo, vedova di Massone, domiciliata in Genova.	Massone *Jole-Maria-Lina* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
3.50 %	321375	175 —	Masoni Giovanna-Angela fu Agostino, *nubile*, domiciliata in Bognancondentro (Novara).	Masoni Giovanna-Angela fu Agostino, *minore* sotto la tutela di Presidoli Maurizio, domiciliata come contro.
3.50 % »	386065 604736	35 — 52.50	Masoni *Angiolina* fu Agostino, minore, ecc., come la precedente.	Masoni *Giovanna-Angela*, minore, ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	229863	565 —	Polk Maria di Felice Mariano, *nubile*, domiciliata a Loreto Marche (Ancona).	Polk Maria di Felice Mariano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro.
»	300112	110 —	Arata Paola-Erminia di *Domenico*, moglie di Gallia Giovanni, domiciliata a Castagnole Piemonte (Torino).	Arata Paola-Erminia di *Giacomo*, ecc., come contro.
»	288434	125 —	Fedele Delfina fu Giustino, minore, ecc., con usufrutto vitalizio a Bianchi Adele di *Augusto*, vedova di Fedele Giustino, domiciliata a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bianchi Adele di *Guido*, vedova, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco N. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	701788	3664.50	Conte Domenico, Gilda, Elena, Francesco, Pasquale, Bice e *Celestina* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Di* Seta Maria Vittoria fu Vincenzo, vedova di Conte Domenico, domiciliati in Paola (Potenza).	Conte Domenico, Gilda, Elena, Francesco, Pasquale, Bice e *Celestino* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *De* Seta Maria Vittoria, ecc., come contro.
»	701789	521.50	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Di* Seta Maria Vittoria fu Vincenzo, vedova di Conte Domenico, domiciliati in *Padova*.	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *De* Seta Maria Vittoria, ecc., come contro, domiciliati in *Paola* (Potenza).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi, si notifica che il buono del tesoro settennale di IV serie n. 559 di L. 6000 rilasciato al nome di Roberto Stella fu Vito, minore, sotto la patria potestà della madre De-Robertis Castellaneta Maria Carolina, doveva invece intestarsi a Roberto Stella fu Vito, minore, sotto la patria potestà della madre De Robertis Maria Carolina, e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la Pretura di Gioia del Colle il 5 dicembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale si procederà all'annullamento del detto buono ed all'emissione in sua vece di altro buono equivalente con la rettifica nella intestazione.

Roma, 20 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 — Data della ricevuta: 20 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Massa — Intestazione della ricevuta: Bosi Giacomo — Titoli del Debito pubblico nominativi, n. 9 — Ammontare della rendita: L. 126 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 733 — Data della ricevuta: 23 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Nuzzi Maria fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 2 — Ammontare della rendita: L. 1480 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla seguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 febbraio al 2 marzo 1924 è stata fissata in lire 448 rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 18 corrente, in Cancello di S. Felice, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 febbraio 1924.

Il giorno 18 corrente in Torino Fiat, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica con orario limitato di giorno.

Roma, 20 febbraio 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 35 posti di alunno nella carriera di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e n. 3084;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' aperto un concorso per esame a 35 posti di alunno nella carriera di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo di L. 3, dovranno essere presentate non più tardi del 31 marzo 1924 alle Regie procure generali dei distretti di Corte di appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 35, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra giusta gli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e 42 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 1290;

b) attestato di cittadinanza italiana;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente ha sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni fisiche ed è di statura non inferiore a m 1.60;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica, di licenza di Regia scuola superiore di commercio, di liceo o d'istituto tecnico;

h) ricevuta comprovante l'effettuato pagamento presso l'ufficio del registro della tassa di concorso di L. 25, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo p. v.) e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), devono essere debitamente legalizzati. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), f), i concorrenti che provino mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6 e 7 maggio 1924, e gli esami orali ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei in quelli scritti, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Gli esami verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:

Prove scritte:

1° Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° Nozioni elementari di economia politica e scienza delle finanze;

3° Ragioneria ed aritmetica applicata.

Prove orali:

1° Materie delle prove scritte;

2° Nozioni elementari di diritto civile e commerciale.

Salva l'osservanza delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 35 concorrenti riusciti idonei in ordine di merito.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni e dal giorno che avranno assunto servizio percepiranno l'assegno mensile di L. 450 Essi conseguiranno la nomina a vice-ragioniere dopo aver prestato servizio per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione

Per gli archivisti ed applicati dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori in possesso dei titoli di studio indicati alla lettera g) del presente decreto, che intendano adire al concorso, si applicheranno le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REGIO PROVVEDITORATO AGLI STUDI DEL VENETO

Concorso a due posti gratuiti nel Collegio delle Dame inglesi in Vicenza.

Per un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è aperto il concorso a due posti gratuiti nel Collegio delle Dame inglesi di Vicenza.

Detti posti saranno conferiti per la durata di tutti i corsi dell'istituto, secondo le norme del regolamento organico.

Ogni alunna ammessa al posto di favore deve portare seco il corredo descritto nell'allegato C del regolamento predetto

Perderanno il posto di favore le alunne che non abbiano meritata l'approvazione all'esame di promozione, eccettuato il caso che per ragioni di malattia non siano state in grado di frequentare regolarmente la scuola.

Il padre delle aspiranti, o chi per lui, dovrà produrre a questo Regio provveditorato agli studi entro il termine predetto, la domanda in carta bollata, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato, comprovante età non minore di sei anni e non maggiore di dodici, salvo che la fanciulla fosse già allieva del Collegio stesso, nel quale caso può anche superare i dodici anni;

b) certificato di sana costituzione fisica;

c) certificato di buona condotta rilasciato dalla direttrice della scuola da cui la giovinetta proviene, o dal sindaco, se proviene da scuola privata o paterna;

d) certificato di studi compiuti nell'anno scolastico 1922-923, con lo specchietto dei voti riportati;

e) stato di famiglia, cioè dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sull'età, e sulla professione e grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (questo pure legalizzato);

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dai genitori della concorrente;

g) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie.

Potranno inoltre essere allegati tutti quei documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Il conferimento dei posti verrà fatto secondo l'ordine di precedenza stabilito dai Regi decreti 29 luglio 1920, n. 1930, e 28 aprile 1918, n. 1315.

Venezia, 1° febbraio 1924.

Il Regio provveditore agli studi: GASPERONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga della scadenza del concorso al posto di vice direttore di seconda classe presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1923 (registrato alla Corte dei conti, il 9 gennaio successivo, registro n. 1, Economia nazionale, foglio 107), col quale veniva bandito il concorso, per esami e per titoli, per un posto di vice direttore di seconda classe presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di vice-direttore di seconda classe presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma è prorogata al 31 marzo 1924

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.